

L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento

A cura di

Nicola Vezzani

Indice

L'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore nella disciplina del sovraindebitamento

Introduzione	1
Capitolo primo	
Aspetti generali della disciplina	
1.1 La nascita della disciplina e il suo iter formativo	7
1.2 Sovraindebitamento e Consumatore: finalità, iniziativa e definizioni	14
1.3 Ambito di applicazione e presupposti di ammissibilità	23
1.4 L'organismo di composizione della crisi	27
Capitolo secondo	
L'accordo di composizione della crisi	
2.1 Il contenuto dell'accordo	35
2.2 Il deposito della proposta e la documentazione allegata.....	43
2.3 Il procedimento	48
2.4 Raggiungimento e omologazione dell'accordo	53
2.5 Esecuzione dell'accordo	63
2.6 Patologia dell'accordo: impugnazione e risoluzione	67
Capitolo terzo	
Il piano del consumatore	
3.1 Accordo e piano del consumatore: le due procedure a confronto	77

Introduzione

La necessità di una disposizione che regolasse l'insolvenza del soggetto non fallibile.

La crisi economica, che produce i suoi effetti, in particolare, sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, ha evidenziato con maggiore intensità i fenomeni del sovraindebitamento delle famiglie e, in generale, dell'insolvenza civile. La disciplina oggetto del presente elaborato è diretta al tentativo di porre rimedio all'eccessiva esposizione debitoria del consumatore, all'erosione delle disponibilità economiche dei nuclei familiari e, quindi, all'incapacità di molti di tali soggetti, di adempiere i propri obblighi finanziari.

L'attuale situazione economica ha fornito al legislatore forti impulsi per colmare il deficit normativo vigente nel nostro paese riguardo il problema del sovraindebitamento di tutti quei soggetti esclusi dall'ambito di applicazione della legge fallimentare. Così nel 2012 anche l'Italia si è finalmente dotata di una disciplina legislativa volta a favorire il superamento mediante composizione delle crisi e delle insolvenze dei soggetti non fallibili, riproducendo istituti simili a quelli introdotti con la riforma della normativa fallimentare. Il nostro paese, dopo che anche la Grecia nel 2010 aveva colmato questo tipo di lacuna nel proprio ordinamento giuridico, era rimasto l'unico a non avere una legislazione a tal fine destinata. Per comprendere meglio il ritardo nel munirsi di una disciplina che consentisse ai soggetti non fallibili l'accesso a una procedura concorsuale, basti sapere che allo stato attuale solamente pochi paesi al mondo non ne sono dotati: Bulgaria, Cina, Ucraina, Ungheria, Vietnam ed alcuni paesi del sud

America. Al tempo stesso i paesi anglosassoni hanno visto nascere le prime forme di tale disciplina già nei secoli precedenti: infatti, l'Inghilterra ne è dotata già dal 1705 e gli Stati Uniti dal 1841¹.

Il dibattito sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento una procedura di regolazione dell'insolvenza civile, da affiancare alle esistenti procedure concorsuali destinate agli imprenditori commerciali, si è intensificato negli ultimi anni in ragione del progressivo indebitamento di privati e famiglie, derivante dal ricorso crescente e sistematico al credito al consumo, caratterizzato a sua volta dalla destinazione di flussi reddituali futuri al rimborso del debito. Il credito al consumo, a partire dagli anni ottanta ad oggi, si è imposto come fenomeno di tendenza che ha interessato ogni settore dell'economia, sino a divenire un fenomeno di massa. Tale fenomeno appare, oggi, maggiormente evidente rispetto al passato ed è strettamente legato ad una modificazione dello stile di vita e di consumo della società. L'art. 2740 c.c. prevede che il debitore risponda dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri. Tuttavia, l'imprenditore commerciale può liberarsi dei propri debiti non soddisfatti presentando una proposta di concordato preventivo o fallimentare, e nel caso sia imprenditore individuale accedendo all'istituto dell'esdebitazione²; mentre ai privati, fino all'introduzione della disciplina oggetto del presente elaborato, non veniva concessa la medesima opportunità³. Naturalmente il deficit normativo era evidente già prima del manifestarsi dell'attuale situazione economica, la quale

¹ MICHELOTTI, *Le funzioni dei professionisti e degli organismi di composizione della crisi nelle procedure di sovraindebitamento*, ODCEC Pistoia, 2014.

² L'istituto dell'esdebitazione, ex art. 142 l.f., consente al fallito, ove ricorrano determinate condizioni, di cancellare i debiti che non hanno trovato soddisfazione in ambito concorsuale.

³ GUIOTTO, *La nuova procedura per l'insolvenza del soggetto non fallibile: osservazioni in itinere*, in *Fallimento*, 2012, 21.

non ha fatto altro che dare maggior rilievo alle problematiche in oggetto. Considerando quindi come siano notevolmente modificate le abitudini di consumo della società, si comprende come il credito al consumo sia diventato il volano dell'economia, consentendo la realizzazione di due obiettivi: l'aumento della produzione di beni e di scambi, e la maggiore percezione di benessere da parte degli individui, derivante dalla dilazione nel tempo delle spese sostenute. Proprio quest'ultimo aspetto offre ai soggetti una capacità di acquisto sempre maggiore, permettendo al consumatore di sostenere le proprie spese tramite finanziamenti; basti pensare, ad esempio, alle modalità di dilazione praticate da grandi catene di distribuzione o dalle case automobilistiche. Il credito al consumo, quindi, consente l'immediata acquisizione di beni e servizi, rinviando l'esborso monetario al momento in cui il soggetto ha una maggiore disponibilità economica. In questo contesto si collocano le banche e le finanziarie attraverso la predisposizione di contratti di finanziamento proposti direttamente dal venditore. L'operazione presenta indubbi vantaggi per ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, infatti: al venditore è assicurato l'assorbimento della merce, il consumatore ottiene l'acquisizione immediata del bene e, il finanziatore persegue profitti attraverso l'operazione di prestito⁴. La società in cui viviamo può essere così definita come *credit society*, la quale si contrappone alla *cash society*, incentrata sulla figura del consumatore-pagatore e, nella quale gli individui per le proprie attività ricorrevano al finanziamento in misura marginale, preferendo chiedere aiuto, in caso di mancanza di liquidità, a familiari o amici. In passato si ricorreva al credito quasi esclusivamente per l'attività imprenditoriale, poiché gli istituti di credito confidavano nel patrimonio o nelle capacità dell'imprenditore.

⁴ G. PIEPOLI, *Il credito al consumo*, Napoli, 1974, 27.

Oggi si è delineata una situazione tale per cui anche il consumatore più avveduto potrebbe trovarsi in una situazione di eccessivo indebitamento confidando sulle proprie capacità future di reddito. Non vi è dubbio quindi che il costante ricorso al credito sia tra le cause primarie dell'indebitamento, il quale tuttavia deve essere tenuto distinto e separato dal sovraindebitamento, che è dovuto ad una causa sottostante che rende eccessivamente elevato l'indebitamento rispetto alle mutate condizioni economiche del debitore.

Le problematiche concernenti l'evolversi del credito al consumo e al conseguente diffondersi del fenomeno del sovraindebitamento, non sono state prese in considerazione dal nostro legislatore nel momento in cui è stata riformata la legge fallimentare. L'introduzione d'istituti quali gli accordi di ristrutturazione e l'esdebitazione, furono inizialmente concepiti per essere applicati esclusivamente ai soggetti che avevano i requisiti per accedere alla disciplina fallimentare. Proprio dall'introduzione di quest'ultimo istituto all'interno della legge fallimentare, che consentiva la liberazione del debitore fallito da tutti i suoi debiti pregressi rimasti insoddisfatti, ha tratto nuova linfa il dibattito dottrinario relativo alla opportunità, o meno, di consentire anche a coloro che non erano assoggettabili alla disciplina fallimentare la possibilità di accedere al c.d. *fresh start*⁵. Questa distinzione tra insolvenza del debitore civile e debitore commerciale, e quindi la limitazione soggettiva del fallimento ai soli commercianti o imprenditori dimensionati, ha origine dal codice di commercio napoleonico del 1807, in cui si faceva riferimento al fallimento del debitore commerciale che cessa i pagamenti⁶. Essendo questo codice

⁵ D. BENINCASA, *Composizione della crisi da sovraindebitamento. L'istituto in rapporto alle procedure concorsuali*, in *Temi Romana*.

⁶ D. SPAGNUOLO, *L'insolvenza del consumatore*, in *La nuova legge fallimentare "rivista e corretta"*, 2008, 441.

stato utilizzato come modello, si comprende il motivo per il quale le procedure concorsuali, fino ad oggi, si ritenevano applicabili solamente a soggetti che possedevano le caratteristiche di imprenditore o commerciante. In verità, l'opportunità di sottoporre alla procedura fallimentare ogni debitore insolvente fu oggetto di un acceso dibattito già nella fase della redazione del codice di commercio italiano del 1882. Tuttavia prevalse l'opinione di escludere il debitore civile in quanto la legge stessa, come indicato nel titolo, disciplinava il settore commerciale. Anche la successiva codificazione e la legge fallimentare del 1942 conservarono questa caratteristica, sia per continuità con la tradizione storica, sia come riconoscimento dell'importanza fondamentale dell'economia industriale e commerciale⁷. Nel corso degli anni più volte è stato richiesto un intervento della Corte Costituzionale in merito, la quale ha sempre affermato che l'insolvenza civile produce effetti pregiudizievoli solo per singoli rapporti obbligatori, mentre quella commerciale si ripercuote sul sistema più in generale⁸. Oggi tali argomentazioni, alla luce anche della mutata realtà

⁷ così, ancora, D. SPAGNUOLO, op. cit., p. 443 ss.

⁸ Sul punto si riportano alcune sentenze della Corte Costituzionale:

C. Cost., 23 marzo 1970, n. 43, in *Foro it.*, 1970, I, 1017. "... nell'assoggettare alle procedure del fallimento gli imprenditori commerciali e non la generalità dei cittadini, la legge ha avuto riguardo alla natura dell'attività da essi esercitata, giacché lo svolgere attività organizzata in impresa costituisce una situazione obiettivamente diversa da quella di chi svolge una attività di diverso tipo, e non è irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, né sono arbitrari i motivi di tale limitazione". Secondo la corte, la diversa condizione dell'imprenditore rispetto al debitore civile, riposa sulla considerazione che l'insolvenza civile produce effetti pregiudizievoli solo per singoli rapporti obbligatori, mentre il dissesto commerciale si ripercuote sul sistema dei traffici più in generale, determinando, così, pregiudizio al ceto dei creditori, al sistema creditizio ed al fondamento della vita del commercio.

C. Cost., 16 giugno 1970, n. 94, in *Giur. Comm.*, 1970, III, 308. "... svolgere attività commerciale organizzata ad impresa costituisce una situazione obiettivamente diversa da quella di chi svolge un'attività di diverso tipo, e non è irrazionale l'aver limitato alla prima la disciplina concorsuale, né sono arbitrari i motivi di tale limitazione".

